

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 296  
a iniziativa della Giunta regionale

Modifica alla legge regionale 12 agosto 1994, n. 33  
(Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive)

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge è finalizzata a rimuovere una limitazione in materia di regolamentazione regionale dei centri di medicina dello sport che non trova giustificazione normativa nazionale, risulta incompatibile con le esigenze e le effettive disponibilità di specialisti sul territorio e potrebbe presentare possibili profili di illegittimità costituzionale per interferenza con materie di esclusiva competenza statale. La proposta allineerebbe, altresì, la disciplina della Regione Marche in materia a quella di tutte le altre Regioni e Province autonome.

In particolare con la presente si propone la modifica dell'articolo 10 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 33 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive) e, in particolare, del suo comma 5.

Premesso che l'articolo 10 di cui sopra, al comma 2 stabilisce che il medico specialista in medicina dello sport o libero docente nella disciplina, rientra tra il personale minimo obbligatorio richiesto in un centro di medicina dello sport, successivamente il medesimo articolo 10, al comma 5 stabilisce quanto segue:

“Art. 10 (Centri di medicina dello sport) Omissis

5. Il personale medico che opera all'interno di detti centri non può operare allo stesso titolo in altro centro analogo sia pubblico che privato.”.

Di tale comma 5 viene di seguito proposta l'abrogazione.

La necessità dell'abrogazione del comma 5 deriva da quanto di seguito specificato.

Il comma 5 dell'articolo 10 l.r. 33/1994 stabilisce, in sintesi, che il personale medico che opera all'interno dei Centri di Medicina dello sport possa lavorare in un solo centro.

Tuttavia, dal quadro normativo statale vigente non emerge alcuna disposizione, anche di mero principio, che imponga alle Regioni di fissare tale restrizione, né è possibile rinvenire disposizioni di tenore analogo in altre leggi regionali.

Solo una fonte statale non di rango primario, la circolare ministeriale del 18 marzo 1996, n. 500.4/MSP/CP/643, prot. n. 98.1.35484 (Linee guida per un'organizzazione omogenea della certificazione di idoneità alla attività sportiva agonistica), di due anni successiva alla legge regionale in argomento, si è espressa sul punto limitandosi tuttavia ad una mera raccomandazione da contemperarsi con la disponibilità sul territorio degli specialisti in medicina dello sport; nello specifico la circolare prevede: “Compatibilmente con le esigenze e le effettive disponibilità di specialisti sul territorio, si raccomanda alle regioni di evitare che lo stesso specialista venga ad operare in più sedi distinte e, comunque, verificare che lo stesso non versi in condizioni di incompatibilità”.

Dal tenore della “raccomandazione” come sopra riportata, si evince non solo l'assenza, alla data della sua emanazione, di una qualche norma di legge che imponesse un divieto come quello contenuto nel comma 5 della legge regionale in argomento, ma anche la necessità, ai fini della corretta applicazione della raccomandazione stessa, di tenere conto delle “esigenze” e delle “effettive disponibilità di specialisti sul territorio”, aspetti organizzativi e gestionali che risultano oggi ancora più critici di quanto non lo fossero trenta anni fa.

Per quanto concerne la normativa di altre Regioni, da una disamina risulta che solo la legge della Regione Liguria 6 settembre 1984, n. 46 (Tutela sanitaria delle attività sportive) conteneva all'articolo 5, secondo comma, una disposizione di contenuto similare a quello della legge regionale Marche di cui si propone la modifica <sup>(1)</sup>. A seguito di una modifica del 2018 l'articolo 5, secondo comma, della

legge ligure ora stabilisce quanto segue: "L'accertamento di idoneità all'attività sportivo-agonistica deve essere effettuato in conformità alle vigenti disposizioni nazionali personalmente dallo specialista all'interno di non più di tre strutture sanitarie autorizzate ai sensi del primo comma."

Peraltro, la disposizione in esame (articolo 10, comma 5, della legge regionale 12 agosto 1994, n. 33), che si inserisce in un contesto normativo che è espressione della potestà legislativa regionale nella materia concorrente "tutela della salute", sembra presentare possibili interferenze con materie di competenza esclusiva statale quali "ordinamento civile" e "tutela della concorrenza", e quindi, conseguentemente, possibili profili di illegittimità costituzionale.

Alle criticità sopra esposte, va ad aggiungersi la considerazione di tipo organizzativo sopra accennata: la previsione normativa del comma 5 in parola incide negativamente sulla situazione operativa dei centri di medicina dello sport sia pubblici sia privati che sconta già da tempo problemi legati alla carenza sul territorio regionale dei medici specialisti in medicina dello sport. La carenza organizzativa viene così aggravata dal divieto per i pochi specialisti di operare l'attività certificativa presso sedi diverse.

---

<sup>(1)</sup> Il testo precedente alla modifica introdotta dall'articolo 1, comma 2, l.r. 27 luglio 2018, n. 9, era così formulato: "L'accertamento di idoneità all'attività sportivo agonistica deve essere effettuato personalmente dallo specialista all'interno di un unico presidio sanitario ovvero di un ambulatorio medico autorizzato. Lo specialista è tenuto ad operare esclusivamente presso la sede operativa precisata nell'elenco di cui al quarto comma."

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La proposta di legge è finalizzata a rimuovere un limite operativo per i medici in medicina dello sport nell'ambito dei centri di medicina dello sport operativi nella regione Marche, sia pubblici e sia privati. Detto limite, consistente nel divieto di operare allo stesso titolo in più di un centro di medicina dello sport, è attualmente previsto dal comma 5, articolo 10, della legge regionale 12 agosto 1994, n. 33 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive).

L'articolato della proposta di legge finalizzata all'abrogazione del comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 33/1994 è costituito come di seguito rappresentato; la norma, pertanto, ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale a legislazione vigente.

### Art. 1

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 33/1994)

1. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 33 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive) è abrogato.

### Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale a legislazione vigente.

### Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.